

Professioni, ordinamento e previdenza: la riforma a regime dopo il decreto «Salva Italia»

Un completo riepilogo dell'intervento di riforma delle attività di libera professione a seguito dei recenti e molteplici provvedimenti sulla materia, da ultimo il D.L. 201/2011: riforma degli ordinamenti, abolizione delle tariffe professionali, società di professionisti, disciplina del tirocinio, formazione professionale continua.

Importanti novità introdotte anche per le Casse di previdenza, con riferimento al metodo per il calcolo delle pensioni.

Nota a cura di Alfonso Mancini

Dopo gli interventi contenuti nel D.L. 138/2011 (convertito della L. 148/2011) e nella L. 183/2011, per la terza volta in pochi mesi il Legislatore, con il decreto «*Salva Italia*» (D.L. 201/2011), mette mano alla riforma delle libere professioni, toccando inoltre, nell'ambito della più ampia riforma del sistema previdenziale, la disciplina delle Casse previdenziali privatizzate, cui fanno riferimento gli iscritti ai vari albi professionali.

Si riporta qui di seguito un completo riepilogo della disciplina concernente la riforma degli Ordini e Collegi professionali e le novità che interessano le relative Casse.

MODALITÀ E TEMPI PER LA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

La riforma degli ordinamenti professionali ha preso il via dal comma 5 dell'art. 3 del D.L. 138/2011, il quale ha previsto che, fatto salvo l'esame di Stato prescritto per l'accesso alle professioni dall'art. 33 della Costituzione, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda, senza eccezioni, ai principi di:

- libera concorrenza;
- presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale;
- differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati tramite l'adozione di appositi decreti del Presidente della Repubblica, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e quindi **entro il 13/08/2012**, per recepire i principi elencati nelle successive lettere da a) a g) del citato comma 5, il cui testo, coordinato con i successivi interventi legislativi, è consultabile in fondo a questa nota.

A seguito delle modifiche introdotte dall'ultimo D.L. 201/2011 (art. 33) è stata tolta la parte che prevedeva l'automatica decadenza delle norme sugli ordinamenti professionali con il decorso del termine suddetto, in favore di una disposizione più *morbida*. È infatti ora previsto che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo sopra citato, e comunque dalla data del 13/08/2012, **sono abrogate le sole norme vigenti in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del D.L. 138/2011** (nuovo comma 5-*bis* dell'art. 3 del D.L. 138/2011) (1).

(1) *In caso di mancata emanazione del regolamento di riforma al 13/08/2012 si potrebbero determinare, in talune ipotesi, importanti lacune normative, non potendosi ritenere direttamente applicabili le norme di principio stabilite dalle disposizioni in commento. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle norme che prevedono tirocini superiori ai 18 mesi: esse sarebbero abrogate perché in contrasto con il principio di cui all'art. 3, comma 5, lettera c), del D.L. 138/2011; a seguito dell'abrogazione risulterebbe peraltro indeterminata la durata del tirocinio.*

È altresì previsto che il Governo provveda a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto della disposizione sopra citata, in un **testo unico**.

PRINCIPI CUI DOVRANNO UNIFORMARSI GLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Sono di seguito riepilogati i principi fondamentali cui dovrà essere ispirata la riforma degli ordinamenti, per i quali è previsto in linea generale il libero accesso alla professione, il cui esercizio è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, e la possibilità di limitare il numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione, in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, unicamente laddove detta limitazione risponda a ragioni di interesse pubblico, senza introdurre in ogni caso una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

Formazione continua permanente

Di particolare importanza la disposizione che impone agli ordinamenti professionali riformati di prevedere **l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente**, predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Tirocinio

La disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, **la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi** (modifica introdotta dal D.L. 201/2011) e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, **in concomitanza al corso di studio** per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

Tariffe professionali

La L. 183/2011 ha eliminato il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista, inizialmente previsto dal D.L. 138/2011 (facendo peraltro salvi i casi di ricorso obbligatorio alle tariffe previsti dal D.L. 138/2011, elencati più avanti).

Dunque è previsto che il compenso spettante al professionista deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, e che il professionista stesso è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione.

La lettera *d*) dell'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, prevede altresì, come già accennato, **alcuni casi in cui si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia:**

- in caso di mancata determinazione consensuale del compenso;
- quando il committente è un ente pubblico;
- in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;
- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

Dunque a seguito dell'ultimo intervento legislativo le tariffe professionali minime, già depotenziate nel 2006 dal cosiddetto «*decreto Bersani*» (D.L. 223/2006) e parzialmente rientrate attraverso la prima formulazione del D.L. 138/2011, vengono definitivamente accantonate non solamente sotto il profilo dell'obbligatorietà, già eliminata dal citato D.L. 223/2006, ma anche sotto quello dell'utilizzabilità come parametro di riferimento, fatti salvi come detto i casi sopra citati nei quali vi è comunque l'obbligatorietà di farvi ricorso.

Assicurazione professionale

A tutela del cliente, **il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.

Organismi territoriali

Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, e di un organo nazionale di disciplina.

Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di Consigliere dell'Ordine territoriale o di Consigliere nazionale con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionali e territoriali.

Liberalizzazione della pubblicità

È libera la pubblicità avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Detta pubblicità deve avere **carattere informativo**, e fornire indicazioni trasparenti, veritiere, corrette, che non siano equivoche, ingannevoli, denigratorie.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA

I commi da 3 a 11 dell'art. 10 della L. 183/2011 prevedono la possibilità per professionisti iscritti ad Albi professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (quindi anche società di capitali), definendo i principi generali ed i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo. Viene in pratica abolito il divieto contenuto nella vecchia L. 1815/1939, la quale consentiva l'esercizio associato della professione unicamente nella forma dello «*studio associato*» vietando invece l'adozione della forma societaria (2), che è espressamente abrogata dal comma 11 dell'art. 10 in commento (3).

Qualunque forma sia prescelta, **la denominazione sociale deve essere «Società tra professionisti»**, e potranno essere svolte anche diverse attività professionali (cosiddetta società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione di società tra professionisti, la società deve prevedere nell'atto costitutivo i seguenti requisiti:

- esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- **possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad Ordini, Albi o Collegi**, nonché i cittadini di Stati membri dell'UE in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione; il principio è peraltro subito contraddetto in quanto è stabilito che **sono ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento**;
- definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sia eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l'utente possa scegliere all'interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;
- definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio Ordine professionale sia anche escluso dalla società.

Il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio Ordine. La società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta

(2) Ovviamente è da ritenere ancora consentita per i professionisti la possibilità di aggregarsi in studi associati.

(3) Si rammenta peraltro che l'art. 2 della L. 1815/1939, quello che di fatto vietava la costituzione, sotto forma di versa da quella dello studio professionale associato, di costituire società aventi lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria, era già stato abrogato dall'art. 24 della L. 266/1997, cosa che ha poi permesso l'introduzione nell'ordinamento, nell'ambito delle professioni tecniche, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, attualmente regolamentate dal D. Leg.vo 163/2006 e dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. Si veda più avanti il paragrafo dedicato a questo argomento.

iscritta. È rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), e dunque teoricamente entro il 01/07/2012, la disciplina relativa all'esecuzione dell'incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell'utente, all'incompatibilità ed al rispetto del regime disciplinare dell'Ordine, e dunque presumibilmente la definizione di modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli Ordini professionali.

Principali criticità applicative

La legge di stabilità ha affrontato tematiche di grande importanza e delicatezza in maniera estremamente sintetica, e non fornisce alcun dettaglio in ordine a punti che possono risultare critici.

Si pensi ad esempio alla disposizione che consente l'ammissione di soci con mere finalità di investimento (cosiddetti «soci di capitale»). A tale proposito la norma non dice nulla sulla ripartizione del capitale tra soci professionisti e soci di capitale; in assenza dunque di regolamentazione sul punto con il successivo decreto ministeriale (che teoricamente non è chiamato a prevedere alcunché in proposito), **allo stato attuale è ammissibile anche una società nella quale i professionisti detengano complessivamente una partecipazione solo minoritaria.**

Quanto agli altri soggetti non professionisti soltanto per «prestazioni tecniche», ipotizziamo ad esempio la presenza di soci d'opera per lo svolgimento di prestazioni di supporto o di amministratori con funzioni anche di organizzazione e gestione dello studio.

Non viene data regolamentazione neanche al delicato aspetto della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale, aspetto che dunque allo stato dei fatti dipende dalla forma societaria ipoteticamente scelta: dunque nel caso di una Srl o di una Spa risponderrebbe di eventuali danni provocati al cliente unicamente il patrimonio societario, mantenendo al riparo il patrimonio personale dei soci professionisti.

Le società di ingegneria

La riforma degli ordinamenti professionali lascia invariata la possibilità di costituire, nell'ambito delle professioni tecniche, le società di professionisti e le società di ingegneria previste dall'**art. 90 del D. Leg.vo 163/2011** (Codice dei contratti pubblici di appalti, servizi e forniture).

Ai sensi dell'art. 90 del D. Leg.vo 163/2006, si intendono per:

- **società di professionisti**, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle **società di persone** ovvero nella forma di **società cooperativa**, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata.
- **società di ingegneria**, le società di capitali le società cooperative che non abbiano i requisiti delle società di professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

Ai corrispettivi relativi alle attività professionali svolte nelle forme societarie sopra illustrate si applica il **contributo integrativo** previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, che dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

I requisiti delle società di professionisti e delle società di ingegneria sono stabiliti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici).

L. 12/11/2011, n. 183

Art. 10. - *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*
(Testo coordinato con le modifiche di cui al D.L. 201/2011)

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
 - 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
 - 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
 - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
 - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

D.L. 13/08/2011, n. 138

Art. 3. - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla L. 183/2011 e al D.L. 201/2011)

[Omissis]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
- b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
- d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
- e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
- f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[Omissis]

LE NOVITÀ PER LE CASSE DI PREVIDENZA

L'art. 24, comma 24, del D.L. 201/2011 interviene sul regime delle Casse previdenziali privatizzate, cioè gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti (4), prevedendo che queste adottino, ai fini dell'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni e comunque nell'ambito della propria autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Il termine per l'adozione delle misure in questione è stabilito al **30/06/2012**, e le relative delibere sono sottoposte, secondo le disposizioni contenute nel D. Leg.vo 509/1994 e nel D. Leg.vo 103/1996, all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che si esprimono in via definitiva entro 30 giorni dalla loro ricezione. Decorso il termine senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza **dal 01/01/2012**:

- le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 24 che prevedono, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il **calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo contributivo** (lettera a)); ciò comporta in pratica che, a regime, il pensionato riceverà un trattamento commisurato a quanto ha accumulato nel suo periodo attivo di contribuzione;
- un **contributo di solidarietà**, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati **nella misura dell'1%** (lettera b)).

(4) Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 01/01/1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'art. 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993.

In attuazione della delega è stato emanato il D. Leg.vo 30/06/1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 01/01/1995, tra gli altri, dei seguenti enti: Cassa nazionale di previdenza e assistenza Geometri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti. In attuazione del successivo D. Leg.vo 10/02/1996, n. 103, è stato istituito, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza Periti industriali.